



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

Prot. n. 2567 del 17.06.2022

ORDINANZA N. 21/22 DEL 17.06.2022

OGGETTO: ORDINANZA EX ART. 50 COMMA 7 DEL D.LGS. 267/2000 - NUOVE MISURE DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO - LIMITAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.

I L SINDACO

VISTO il D.L. 06.12.2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 22.12.2011, n. 214;

RILEVATO che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l'art. 31 comma 1 che ha modificato l'art. 3 comma 1 lett. d) bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

VISTA la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. *"Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che "eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana(..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n. 148";*

DATO ATTO che la Costituzione della Repubblica all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

TENUTO CONTO che Il Sindaco, in sintonia con la citata normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche, possa stabilire, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, misure di armonizzazione tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani;

CONSIDERATO che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche,

Via Vittorio Veneto 21 - 83050 - San Nicola Baronia (AV)

Tel: +39 082792034 - Fax: +39 082792034 - Email: info@comune.san-nicola-baronia.av.it

Sito internet: www.comune.san-nicola-baronia.av.it

P.IVA: 00722650645



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

quali rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani;

RILEVATO che il Consiglio di Stato, Sez. V – con la sentenza 30 giugno 2014 n. 3271 ha stabilito che *«la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica»*.

CONSIDERATO che le caratteristiche del tessuto urbano del Comune rendono opportuna una limitazione all'apertura dei pubblici esercizi e dei circoli privati in orario notturno a tutela della quiete, ordine e sicurezza pubblica;

RITENUTO di stabilire gli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi nonché dei circoli privati che effettuano somministrazione, allo scopo di tutelare il rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, e della salute e dell'incolumità delle persone;

RILEVATO

- che spetta ai Comuni la tutela dei citati interessi primari e che, a tal fine, da ultimo il D.L. 20/02/2017, n. 14 (convertito in Legge il 18/04/2017, n. 48) ha ampliato e potenziato il potere di ordinanza dei sindaci sia come rappresentanti della comunità locale che in veste di ufficiali di Governo;
- che la legge 30.10.1995 n. 447, che disciplina i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, ed in particolare l'art. 9 della medesima legge attribuisce al Sindaco in materia di inquinamento acustico i poteri in tema di ordinanze per la limitazione delle emissioni sonore nocive per la salute pubblica.

CONSIDERATO altresì che:

- si intendono disciplinare gli orari in virtù del fatto che vi è presenza di esercizi pubblici che, anche in orario serale e notturno, rappresentano attrattiva per numerose persone;
- tale fenomeno, anche in relazione alla fascia oraria di attività, ha tuttavia fatto riscontrare forti elementi di criticità, concernenti in particolare i profili della tutela acustica, della quiete pubblica e del degrado ambientale, evidenziati da esposti di cittadini e dalle verifiche della Polizia Municipale;
- la regolamentazione è volta alla tutela del diritto al riposo ed alla salute della cittadinanza, nonché alla tutela dell'ambiente urbano

DATO ATTO che:

il presente provvedimento non costituisce restrizione alla libera concorrenza tra esercizi pubblici ma, in quanto connesso a finalità di tutela della salute, della quiete pubblica, dell'ambiente e del patrimonio, risulta pienamente coerente con il nuovo quadro normativo, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali idonee a garantire le esigenze di tutela dei diritti e valori sopra richiamati, in quanto:

- a) non impone limitazioni agli esercizi, che per condizioni strutturali o assenza di impatto diretto, non esercitano riflessi sui valori tutelati;



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

b) impone limitazioni solo agli esercizi che producono impatto diretto sul valore da tutelare, salute, ambiente e patrimonio, da bilanciare attraverso l'assunzione di impegni diretti a minimizzare gli impatti stessi;

c) prevede opportune deroghe per gli esercizi pubblici, in presenza di condizioni di esercizio idonee a limitare le criticità rilevate;

VISTA la propria ordinanza n. 15 datata 02.07.2021 - prot. 3355 - con la quale sono stati regolamentati gli orari di apertura degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande ai fini della tutela della sicurezza e del decoro urbano.

PRESO ATTO delle ordinanze, di uguali disposizioni della presente, emanate dai Sindaci dei Comuni limitrofi di San Sossio Baronia, Castel Baronia e Carife.

RITENUTO opportuno modificare gli orari di apertura degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande disposti con l'ordinanza n. 15 datata 02.07.2021 sopra richiamata;

RITENUTO altresì utile, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico, uniformare gli orari di apertura degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano in questo Comune con i medesimi esercizi pubblici che operano nei Comuni limitrofi di San Sossio Baronia, Castel Baronia e Carife;

VISTO il D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito in Legge il 22/12/2011, n. 214;

VISTO il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in Legge il 24/03/2012, n. 27;

VISTO il D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006;

VISTO l'art 9 del RD. 18/06/1931 n. 773, e il regolamento di esecuzione di cui al RD. 06/05/1940, n° 635;

VISTA la Legge 25/08/1991, n. 287;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, art. 50, comma 7;

VISTO la Legge 48 del 18/04/2017;

VISTA la legge 30.10.1995 n. 447

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il proprio Regolamento di Polizia Urbana, di Educazione alla legalità e alla convivenza civile.

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico, con decorrenza immediata e fino a revoca o modifica della presente ordinanza, i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nonché i circoli privati abilitati alla somministrazione, hanno facoltà di apertura come di seguito meglio specificato:

ARTICOLO 1 – ORARI DI APERTURA ESERCIZI PUBBLICI CHE GENERANO IMPATTO ESTERNO

I pubblici esercizi, i circoli privati abilitati alla somministrazione, operanti nel territorio comunale, che generano impatto acustico esterno, in quanto utilizzano impianti di diffusione sonora e/o svolgono trattenimenti, o che non siano insonorizzati e che inducano stazionamenti della propria clientela all'esterno, salvo che non abbiano adottato adeguati piani di contenimento delle emissioni sonore atti a garantire il rispetto dei limiti acustici di zona (nei locali e nelle aree di pertinenza), hanno facoltà di apertura nelle fasce orarie così determinate:

Via Vittorio Veneto 21 - 83050 - San Nicola Baronia (AV)

Tel: +39 082792034 - Fax: +39 082792034 - Email: info@comune.san-nicola-baronia.av.it

Sito internet: www.comune.san-nicola-baronia.av.it

P.IVA: 00722650645



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

- 1) Per il periodo dal 01 giugno al 15 settembre:
 - a. nei giorni dal lunedì al giovedì **è consentita l'apertura dalle ore 05:00 alle ore 01.00 del giorno successivo;**
 - b. nelle giornate di venerdì – sabato – domenica, nonché per i festivi e prefestivi, **è consentita l'apertura dalle ore 05:00 alle ore 02.30 del giorno successivo.**
- 2) Per il periodo dal 06 dicembre al 6 gennaio:
 - a. nei giorni dal lunedì al giovedì **è consentita l'apertura dalle ore 05:00 alle ore 00.30 del giorno successivo;**
 - b. nelle giornate di venerdì – sabato – domenica, nonché per i festivi e prefestivi, **è consentita l'apertura dalle ore 05:00 alle ore 01.30 del giorno successivo.**
- 3) Per il periodo compreso tra la domenica delle Palme alla domenica di Pasqua:
 - a. nei giorni dal lunedì al giovedì **è consentita l'apertura dalle ore 05:00 alle ore 00.30 del giorno successivo;**
 - b. nelle giornate di venerdì – sabato – domenica, nonché per i festivi e prefestivi, **è consentita l'apertura dalle ore 05:00 alle ore 01.30 del giorno successivo.**
- 4) Per i restanti periodi dell'anno:
 - a. nei giorni dal lunedì al giovedì **è consentita l'apertura dalle ore 05:00 alle ore 24.00;**
 - b. nelle giornate di venerdì – sabato – domenica, nonché per i festivi e prefestivi, **è consentita l'apertura dalle ore 05:00 alle ore 01.00 del giorno successivo.**

ARTICOLO 2 – ESERCIZI PUBBLICI CHE NON GENERANO IMPATTO ESTERNO

I pubblici esercizi, i circoli privati abilitati alla somministrazione operanti nel territorio comunale che non generano impatto acustico esterno, i cui locali siano insonorizzati, che abbiano adottato piani di contenimento delle emissioni sonore atti a garantire il rispetto dei limiti acustici nei locali e nelle aree di pertinenza, possono osservare quanto disposto dalla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 31 comma 1 che ha modificato l'art. 3 comma 1 lett. d) bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006.

ARTICOLO 3 – DEROGHE

Eventuali deroghe, che saranno concesse solo in via del tutto eccezionale, dovranno essere richieste al Sindaco con istanza motivata e fatta pervenire all'ufficio protocollo del Comune almeno 7 (sette) giorni prima dell'evento.

Il Sindaco, valutata la rilevanza e l'importanza dell'evento sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI VARIE

- 1) Le attività degli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel perimetro del centro abitato, che non rientrano nelle caratteristiche indicate al precedente art. 2, per motivi di ordine pubblico, devono cessare la diffusione di musica nel locale, in qualsiasi modo prodotta, come di seguito specificato:
 - a) entro le ore 24:00 per il periodo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della presente Ordinanza;



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

-
- b) entro le ore 01:00 per il periodo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente Ordinanza;
 - c) entro le ore 24:00 per i periodi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e comma 3, lettere a), della presente Ordinanza;
 - d) entro le ore 01:00 per i periodi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e comma 3, lettere b), della presente Ordinanza;
 - e) entro le ore 23:00 durante il periodo di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), della presente Ordinanza;
 - f) entro le ore 24:00 durante il periodo di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), della presente Ordinanza;
 - g) Per i periodi di cui all'art. 3 (DEROGHE), gli orari di apertura dei pubblici esercizi e della diffusione della musica saranno stabiliti al momento dell'eventuale concessione della deroga.
- 2) I titolari dei pubblici esercizi hanno inoltre l'obbligo:
- a) di controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora, nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale;
 - b) di rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant'altro costituisce a rendere indecoroso l'aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze;
- 1) Per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, ed in particolare alla salute e incolumità delle persone, le prescrizioni previste dalla presente ordinanza vengono applicate anche ai circoli privati presenti sul territorio, che non rientrano nelle caratteristiche indicate nell'art. 2 della presente Ordinanza.
- 2) Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario adottato anche al Comune.
- 3) Per tutto quanto non previsto nella presente ordinanza si fa riferimento alle ordinanze regionali e nazionali.
- 4) È abrogata ogni altra precedente disposizione in materia, in contrasto con la presente Ordinanza.

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

- 1) Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii. da euro 50,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981;
- 2) In caso di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste nel punto 1) del presente articolo;
- 3) In caso di particolare gravità o di terza violazione all'interno dello stesso anno solare, verrà proposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48.



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

-
- 4) Il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o immissione sonora (sia assoluti che differenziali) determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10 comma 2 della L. 447/95 da euro 516,46 a euro 5.164,57 in coordinamento con l'art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

INFORMA

- 1) Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.
- 2) Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on line del Comune.

Di trasmettere copia della presente Ordinanza, per l'esecuzione e il rispetto di essa:

- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- Al Commissariato di P.S. di Ariano Irpino;
- Al Comando Compagnia Carabinieri Ariano Irpino;
- Al Comando Stazione Carabinieri Castel Baronia.
- Alla Polizia Municipale San Nicola Baronia.

IL SINDACO
Giuseppe MORIELLO


